



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI



## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

composta da:

|         |             |                 |
|---------|-------------|-----------------|
| Piero   | FLOREANI    | Presidente f.f. |
| Daniele | PORTINARO   | Componente      |
| Fulcio  | COMPOSTELLA | Componente      |

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel giudizio iscritto a ruolo al n. 2019/086 *ex officio* in relazione alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 5 giugno 2019 n. 43 nel procedimento promosso dall'Associazione *SVV Pfalzen Südtiroler Amateuersportverein*, con sede legale in Falzes (BZ), Zona sportiva 1, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Greco e Matteo Ludovico Vitali,

- *ricorrente* -

### CONTRO

Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I. -, con sede a Milano, Via Piranesi 46, in persona del Presidente Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi,

- *resistente* -

Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I. -, Comitato Regionale Alto Adige, con sede a Bolzano, in Piazza Verdi, 14, in persona del Presidente e legale rappresentante

*pro tempore,*

*- resistente contumace -*

## E NEI CONFRONTI

del Presidente dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, Gabriella Paruzzi, e  
del Segretario dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, Massimiliano Pedrazza

*- non costituiti -*

avverso la decisione della Corte federale d'appello presso la Federazione Italiana Sport Invernali - F.I.S.I. -, 23-30 novembre 2018 di rigetto del reclamo avverso la decisione del Tribunale federale 3 ottobre 2018 n. 18 in relazione all'impugnazione dell'atto di 'annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale F.I.S.I. Alto Adige' in data 5 luglio 2018 e pubblicato in data 5 luglio 2018, nella parte in cui il Presidente dell'assemblea ha affermato l'impossibilità di eleggere un candidato e, per l'effetto, ha invitato il Comitato ad indire una nuova assemblea;

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

Uditi, nell'udienza dell'11 luglio 2019 il presidente f.f. relatore Piero Floreani, l'avv. Pietro Greco per la ricorrente Associazione SSV Pfalzen Südtiroler Amateursportverein e l'avv. Giovanni Diotallevi, per la resistente FISl;

### Svolgimento del procedimento

L'Associazione *SVV Pfalzen Südtiroler Amateursportverein* ha impugnato dinanzi al Tribunale federale l'atto adottato dal Presidente dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale F.I.S.I. Alto Adige e dal suo Segretario in data 5 luglio 2018 a mezzo del quale è stato disposto l'annullamento del verbale in data 10 giugno 2018, nella parte in cui era risultato il mancato conseguimento del 55% dei voti, e proclamata l'elezione di Hermann Ambach, quale presidente, per il quadriennio 2018-2022, in quanto aveva riportato una percentuale di voti favorevoli superiore al 50%.

In sede assembleare i due candidati - il presidente uscente Hermann Ambach

ed Helmuth Senfter, avevano, rispettivamente, ottenuto, il primo il 53% dei voti ed il secondo il 47%. All'esito della votazione, in applicazione dell'art. 17 dello Statuto F.I.S.I. e dell'art. 45, commi quarto e quinto, del Regolamento organico federale (R.O.F.), in conformità all'art. 90 dello stesso Regolamento, anziché procedere contestualmente ad una nuova votazione, si era proceduto ad una nuova convocazione dell'Assemblea, tenuto conto da un lato che il candidato Ambach non aveva ottenuto il 55% dei voti espressi per ricoprire la carica di presidente per il terzo mandato consecutivo, dall'altro che la fattispecie di cui all'art. 17 dello Statuto prevede che, in caso di mancato raggiungimento del 55% dei voti favorevoli da parte del Presidente uscente, è necessario procedere ad una nuova assemblea ove i candidati siano due.

Il Presidente dell'Assemblea del 10 giugno 2018 e il suo Segretario, con successivo atto in data 5 luglio 2018 - denominato "Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige" - hanno quindi disposto l'annullamento del verbale da loro stessi sottoscritto il 10 giugno 2018.

Il Tribunale Federale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

La Corte federale d'appello, investita del reclamo ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di giustizia sportiva avverso la decisione, lo ha parzialmente accolto, riconoscendo la concretezza ed attualità dell'interesse ad agire dell'associazione e lo ha respinto nel merito, sia perché la volontà degli associati riuniti in assemblea si sarebbe esaurita con l'espressione dei singoli voti - cui sarebbe seguita l'autonoma determinazione del presidente dell'assemblea -, sia perché l'autonomia dell'atto del presidente dell'assemblea legittimerebbe quest'ultimo a procedere all'annullamento in via di autotutela della determinazione dal medesimo assunta, dovendosi distinguere tra atto interno di proclamazione e atto discrezionale di annullamento.

L'Associazione ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Collegio di garanzia dello sport, il quale, con decisione 5 giugno 2019 n. 43, adottata a Sezioni unite, ha accolto il ricorso e disposto il rinvio alla Corte federale d'appello per la pronuncia sul secondo motivo e l'affermazione del principio di diritto.

L'Associazione si è costituita dinanzi a questa Corte con memoria depositata il 4 luglio 2019, rassegnando le seguenti conclusioni: 'l'Ill.ma Corte Federale d'Appello adita, in conformità della decisione n. 43/2019 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, previo differimento dell'udienza di discussione in attesa dei provvedimenti di tale ultimo organo di giustizia in relazione all'istanza per la correzione di errore materiale depositata dall'Associazione in data 17 giugno 2019, voglia prendere atto di quanto statuito dal Collegio di Garanzia e: accertare e pronunciare l'illegittimità, l'invalidità, nullità e annullamento e/o inefficacia dell' "Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo o di ratifica, e, per l'effetto: accertare la validità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea elettiva del Comitato regionale Alto Adige FISI in data 10 giugno 2018; comunque, accertare e dichiarare la perdurante mancata valida elezione del Presidente regionale del Comitato Alto Adige FISI per il periodo 2018-2022 e disporre, e/o dichiarare la necessità che si provveda alla urgente convocazione di una nuova assemblea elettiva del Presidente regionale del Comitato Alto Adige F.I.S.I. per il periodo 2018-2022, in forza di quanto previsto dagli artt. 17, terzo comma, e 32, tredicesimo comma, dello Statuto, nonché dagli artt. 45, commi quarto e quinto, 88 e 90 del R.O.F. Con adozione di ogni provvedimento opportuno, anche inibitorio, volto ad assicurare l'elezione dei competenti organi nel rispetto dello Statuto e delle norme applicabili.

L'Associazione sostiene, in particolare, che per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso, relativo all'invalidità e illegittimità del provvedimento del 5 luglio 2018, si determinerebbe l'automatica reviviscenza della deliberazione assunta dall'assemblea in data 10 giugno 2018, con cui, preso atto dell'esito della votazione, è stata accertata l'ineleggibilità, quale nuovo presidente regionale, del presidente uscente Hermann Ambach, stante il mancato raggiungimento del *quorum* minimo previsto per la sua rielezione dagli artt. 17, terzo comma, e 32, tredicesimo comma, dello Statuto, nonché dagli artt. 45, commi quarto e quinto, 88 e 90 del R.O.F.; sicché, la decisione in sede di rinvio risulterebbe necessariamente vincolata nel senso di considerare intangibili le deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale del 10 giugno 2018, in quanto non impugnate e definitive.

La Federazione Italiana Sport Invernali, con memoria depositata il 4 luglio 2019, ha formulato le seguenti conclusioni: 'affermare il principio di diritto secondo il quale, in occasione della Assemblea regionale elettiva del Comitato regionale Alto Adige del 10 giugno 2018, validamente convocata, il candidato Hermann Ambach, validamente candidatosi, poteva essere eletto a fronte del conseguimento di una maggioranza pari al 50% più uno dei voti; di conseguenza, constatata la mancata contestazione e quindi l'intangibilità del risultato elettorale conseguito dal candidato Hermann Ambach (pari al 53% dei voti), accertare e dichiarare che, anche indipendentemente dall'errore commesso in sede di proclamazione e/o dalla presunta invalidità dell'atto modificativo del verbale adottato dal Presidente dell'assemblea, il candidato Hermann Ambach doveva essere riconosciuto Presidente regionale legittimamente eletto dall'assemblea regionale e per l'effetto proclamare, in luogo dell'assemblea, e confermare Hermann Ambach Presidente del Comitato regionale Alto Adige, ovvero disporre che, previa convocazione di una nuova seduta assembleare, sia la stessa assemblea a prendere atto, ratificare e/o deliberare (per quanto occorrer possa) in ordine al riconoscimento del principio di diritto fissato da questa Corte federale ed alla conseguente

conferma/proclamazione di Hermann Ambach quale Presidente del Comitato regionale Alto Adige; ovvero, in ulteriore subordine, prendere ogni eventuale provvedimento finalizzato all'applicazione e/o al ripristino della legalità e quindi alla elezione, proclamazione e/o conferma di Hermann Ambach quale legittimo Presidente del Comitato regionale Alto Adige. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio'.

La Federazione sostiene, in particolare che le norme di cui all'art. 17 dello Statuto non troverebbero applicazione con riguardo all'elezione del presidente regionale, in quanto non compatibili ai sensi dell'art. 31, tredicesimo comma, dello Statuto e dell'art. 90 del R.O.F., rilevando anche che siffatta interpretazione troverebbe conferma nella nota del Segretario generale del C.O.N.I. del 19 giugno 2018, laddove è stato espresso il parere circa l'inapplicabilità agli organi regionali delle disposizioni relative alla eleggibilità del presidente federale. In sostanza, ad avviso della Federazione, la norma da applicare alla fattispecie consentirebbe l'affermazione circa la regolare elezione del candidato Hermann Ambach, in quanto questi ha riportato la maggioranza dei voti. Né varrebbe a sostenere il contrario, aggiunge la resistente, il richiamo operato dall'Associazione ricorrente al tenore della legge n. 8 del 2018, poiché l'art. 6, quarto comma, nella parte in cui dispone i termini di rieleggibilità ad un ulteriore (quarto) mandato di coloro che alla data di entrata in vigore della legge avessero già raggiunto il nuovo limite di cui al precedente art. 2 della medesima legge (*i.e.* tre mandati), prescrive, all'ultimo periodo, la maggioranza qualificata del 55% solamente per la rielezione del Presidente federale.

Il Presidente di questa Corte federale, con provvedimento dell'8 luglio 2018 ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione prodotta dall'associazione.

All'udienza, il patrono dell'Associazione ha reiterato detta istanza, motivata in relazione all'avvenuta presentazione al Collegio di garanzia dello Sport di un'istanza di correzione di errore materiale della decisione n. 43 del 2019, sotto il duplice profilo

dell'erronea citazione dell'art. 31 dello Statuto e della mancata riproduzione nel dispositivo della statuizione positiva in ordine alla sospensione del provvedimento impugnato.

Nel merito della causa, le parti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e confermato le conclusioni già formulate.

L'istanza di differimento dell'udienza di discussione è stata rigettata, stante la non incidenza ed attualità dell'interesse in relazione all'immediata definizione delle questioni di merito in procinto di essere adottate.

#### Motivi della decisione

L'oggetto del giudizio attiene alla legittimità del provvedimento impugnato davanti al Tribunale federale ed alle consequenziali statuizioni, alla stregua del principio di diritto, e nei limiti di questo, affermato dalle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello Sport che ha disposto il rinvio della causa a questa Corte per la definizione del merito.

Le Sezioni unite, rilevato che il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, è la forma della deliberazione assembleare, la cui assenza è causa di nullità della deliberazione, hanno affermato che il presidente dell'assemblea del Comitato regionale F.I.S.I. Alto Adige non avrebbe potuto, in via di autotutela, procedere all'annullamento di un atto sottratto alla sua competenza. Tale principio ha comportato l'accoglimento dell'impugnazione e, non seguito dalla formale caducazione dell'atto in quanto correlato al rinvio alla Corte federale per la pronuncia di merito, comporta che questo giudice debba preliminarmente disporre l'annullamento del provvedimento di autotutela oggetto del ricorso introduttivo.

Tanto premesso, va osservato che le Sezioni riunite hanno anche svolto tre ulteriori corollari discendenti dal principio sopra ricordato. Hanno, in particolare, affermato che:

- a) l'assemblea non potrebbe procedere all'annullamento di una propria delibera,

ove assunta, se non attraverso una nuova assemblea; e, solo se impugnata, quest'ultima potrebbe essere annullata dalla Autorità competente;

b) l'art. 45 del Regolamento organico federale, in relazione al *quorum* del cinquantacinque per cento è norma di rango inferiore rispetto a quella statutaria sancita dall'art. 17; sicché cede a quest'ultima e trova applicazione solo ove il numero dei partecipanti all'elezione sia superiore a due;

c) il terzo corollario ha, invece, ad oggetto, l'applicazione dell'art. 17 (che ha riguardo alla elezione del Presidente nazionale) alla diversa ipotesi della elezione del Presidente regionale prevista dall'art. 32 dello Statuto; e, dunque, all'applicabilità a questa diversa ipotesi della previsione che richiede il raggiungimento del cinquantacinque per cento delle preferenze, tenuto conto anche del richiamo dell'art. 31, tredicesimo comma, all'art. 17, nonché del contenuto dell'art. 32, quattordicesimo comma, dello Statuto.

Il primo corollario non ha immediata rilevanza nel caso concreto, atteso che la sua proposizione è una conseguenza diretta dell'affermata natura privatistica della Federazione, le cui deliberazioni seguono i principi propri del diritto civile.

Il secondo corollario attiene ad un profilo di gerarchia delle fonti con riguardo all'ipotesi in cui i partecipanti all'elezione siano soltanto due, con riferimento alla quale trova applicazione l'art. 17 dello Statuto, mentre l'art. 45 del Regolamento organico - che stabilisce la diversa modalità procedimentale correlata all'immediata nuova votazione in luogo dell'indizione di una nuova assemblea - riguarda il caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a due.

Il terzo corollario, ad avviso di questa Corte, per quanto indotto dal principio previamente affermato, non è un vero e proprio corollario, ma una questione, atteso che in linea logica l'illegittimità del provvedimento di autotutela pone il problema di verificare se con riguardo all'elezione del presidente regionale trovi applicazione l'art. 17 dello Statuto, in relazione al richiamo contenuto nell'art. 32, tredicesimo comma.

D'altra parte, se si trattasse di un mero corollario, il Collegio avrebbe potuto pronunciare anche in merito direttamente, a norma dell'art. 62 del codice della giustizia sportiva.

Il secondo corollario, in modo non dissimile, non consistendo in una proposizione di principio, pone anch'esso una questione, indissolubilmente legata a quella retrostante al terzo, poiché i profili rimessi all'apprezzamento di questa Corte riguardano l'applicabilità delle norme previste per l'elezione del presidente federale anche al caso in cui debba procedersi all'elezione del presidente di un comitato regionale. Per tale ragione va escluso che l'annullamento dell'atto di autotutela comporti l'automatica reviviscenza di quello colpito dal provvedimento di secondo grado.

L'art. 17, terzo comma, dello Statuto federale prevede che il Presidente della Federazione è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tale *quorum* è richiesto anche per le elezioni dei Presidenti degli organi territoriali. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il *quorum* del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

L'art. 32, tredicesimo comma, dello Statuto, in tema di assemblea regionale, stabilisce che per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'assemblea federale in quanto compatibili. Il comma successiva precisa anche che per la validità delle deliberazioni si applicano i *quorum* e le maggioranze richieste per l'assemblea federale.

Il Tribunale federale ha affrontato la questione alla luce del chiarimento fornito dal Segretario generale del C.O.N.I. in data 19 giugno 2018, basato sul parere espresso dal Collegio di garanzia dello Sport prot. n. 00771/17 del 6 settembre 2017, ed ha considerato che l'art. 17 dello Statuto non trovi applicazione nel caso di elezione di presidenti degli organi territoriali. Ha, altresì, osservato che milita in tal senso anche l'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, poiché, prevedendo la maggioranza del cinquantacinque per cento dei votanti in relazione a candidati al quarto mandato, escluderebbe la necessità di tale percentuale in ipotesi di candidato soltanto al terzo mandato; pervenendo alla conclusione che il raggiungimento della percentuale inferiore da parte del candidato Ambach fosse idoneo a determinarne la proclamazione quale presidente regionale.

Di opposto avviso è la tesi sostenuta da questa Corte federale nella decisione del 23-30 novembre 2018, laddove ha richiamato il generale principio espresso dal comma terzo dell'art. 17, nel quale è stabilito che il Presidente federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e che tale *quorum* è richiesto anche per le elezioni dei Presidenti degli organi territoriali.

Il collegio ritiene di dover confermare il proprio orientamento. Considera, in particolare, che l'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nello Statuto non consenta di negare l'applicabilità, espressamente stabilita, delle norme previste per l'elezione del presidente federale anche al caso dell'elezione del presidente di un comitato regionale. In tal senso depone anche il tenore del richiamato art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, atteso che i presidenti e i membri degli

organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all' articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In tal modo, è agevole considerare che il legislatore abbia inteso disporre una disciplina omogenea per lo svolgimento del mandato del presidente e dei membri degli organi direttivi nazionali e territoriali. Nondimeno, la stessa disposizione, riferendosi al caso disciplinato dal periodo precedente, nel prevedere che il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti, è idonea ad incidere anche sul *quorum* previsto per l'elezione del presidente territoriale, ancorché non venga in rilievo la candidatura oltre i limiti previsti dall'art. 16 ed al quarto mandato. L'effetto di norma transitoria e di deroga deve, infatti, considerarsi limitato alla sola possibilità di svolgimento del mandato ulteriore, senza impingere sulla successiva proposizione normativa che richiede il raggiungimento della percentuale di voto qualificata. In altri termini, non è possibile un'interpretazione a contrario, come proposto dalla Federazione resistente, la quale comporterebbe un effetto di necessaria disapplicazione dell'art. 17 dello Statuto per incompatibilità con la norma che si considera, posto che la disposizione statutaria prevede il *quorum* del cinquantacinque per cento anche per lo svolgimento del terzo mandato. Va, inoltre, escluso che il riferimento all'art. 90 del Regolamento organico possa offrire un argomento a sostegno dell'interpretazione opposta a quella qui seguita in relazione all'inciso che dispone l'applicazione delle norme relative all'elezione degli organi federali "in quanto compatibili"; in primo luogo, la cedevolezza delle norme del regolamento organico rispetto a quelle dello statuto è già stata vagliata dallo stesso Collegio di garanzia; una valutazione negativa di compatibilità tra norme, inoltre, deve essere fondato su ragioni convincenti che dimostrino una sostanziale

inapplicabilità, nella specie viceversa in radice esclusa.

La novella dell'art. 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e l'estensione della sua previsione ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali, comporta, infine, il superamento del parere del Collegio di garanzia dello sport del 19 settembre 2017, il quale, quantunque riferito ad una fattispecie relativa alla Federazione italiana bocce – ed addotto a sostegno della propria tesi dalla resistente F.I.S.I. -, aveva osservato come la lettura sistematica delle norme federali sembrasse avvalorare l'idea che la disciplina di elezione dei soggetti a capo delle strutture territoriali risulti avere una propria *ratio*, espressione di autonomia e specificità.

Per quanto attiene all'ampiezza dell'accertamento rimesso a questa Corte, va rilevato che l'assorbimento dei motivi cui fa riferimento il Collegio di garanzia è reso evidente dalla considerazione che i motivi diversi dal primo riguardano aspetti circa la legittimità del provvedimento impugnato travolti dal principio di diritto colà affermato e dall'annullamento che, in definitiva, deve esser qui adottato. Ne consegue che il riferimento al secondo motivo del ricorso, indicato nel dispositivo della decisione n. 43 del 2019, deve ritenersi una mera svista. Per le ragioni sopra esposte, inoltre, va accertata la legittimità della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018 nella parte in cui ha affermato l'impossibilità di procedere all'elezione di un candidato ed ha disposto la convocazione di una nuova assemblea;

Il Collegio dispone la compensazione delle spese della controversia.

P.Q.M.

la Corte federale d'appello:

1) accoglie il reclamo dell'Associazione *SVV Pfalzen Südtiroler Amateuersportverein* ed annulla l'atto di annullamento del presidente dell'Assemblea ordinaria del Comitato regionale F.I.S.I. Alto Adige in data 5 luglio 2018,

2) accerta la legittimità della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018

nella parte in cui ha affermato l'impossibilità di procedere all'elezione di un candidato ed ha disposto la convocazione di una nuova assemblea;

3) dispone la compensazione delle spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2019.

Il presidente f.f.

Depositata in Segreteria il 16 LUG. 2019

Il Funzionario addetto

